RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO, SULLA ISTITUZIONE DI UN DIRITTO ERARIALE SUL MELASSO DESTINATO ALLA DEZUCCHERAZIONE E SULLA ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER I PRODOTTI NAZIONALI ACQUISTATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITA' ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Art. 2

Il contingente di zucchero, stabilito dall'art. 7 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, da impiegare in ciascun esercizio finanziario nella produzione del latte condensato ottenuto con latte in tutto o in parte scremato, e' assoggettato all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine nelle misure di cui al secondo comma del precedente art. 1. Restano in vigore le altre disposizioni di cui allo stesso art. 7 del sopracennato decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1956, non più in vigore dal 1 dicembre 1956 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, sulla istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e sulla esenzione dall'imposta di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attivita' Assistenziali italiane e Internazionali
Estremi	Decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riduzione-delle-aliquote-di-imposta-di-fabbricazione-sullo-zucchero-1956/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it